Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 2 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 1° dicembre 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da diciotto cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente la istituzione dell'Università statale del Friuli.

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Udine, piazza XX Settembre n. 5, presso lo studio del notaio dott. Marino Tremonti.

(10442)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1975, n. **565.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale », in Pordenone.

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale », in Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1975, n. **566.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Lucia V.M., in Marciana, dalla parrocchia di S. Chiara, in Marciana Marina.

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Massa e Populonia 2 dicembre 1974, relativo alla separazione della parrocchia di S. Lucia V. M., in frazione Pomonte del comune di Marciana (Livorno), dalla parrocchia di S. Chiara, in Marciana Marina (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **567.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in 470 azioni immobiliari « Isaia Volonté » per un valore presunto di L. 836.000, disposto dalla sig.ra Rosa Maria Montonati con testamento olografo in data 20 gennaio 1968, pubblicato in data 10 marzo 1971, n. 21588 di repertorio, n. 5509 di raccolta, a rogito dott. Brighina Giuseppe, notaio in Sesto Calende (Varese), registrato a Gallarate (Varese) il 25 marzo 1971 al n. 1019, vol. 212.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **568.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (A.N.M.I.G.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 4.500.000, un appartamento sito in Omegna (Novara) nell'erigendo palazzo Bessaro, via Mazzini, composto di un vano con annesso servizio per complessivi mq 41, di proprietà dei signori Carlo e Maria Giulia Brigo, da destinare a sede della locale sezione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **569.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale denominata « Pia unione Magnificat », in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale con fini di culto e di religione « Pia unione Magnificat », in Torino. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni, consistenti in varie unità immobiliari situate in Torino, borghetto S. Spirito ed in Almese (Torino), del valore di L. 100.009.000, come da perizia giurata 2-17 gennaio 1975 del geometra Silvio Re, disposte dalle signorine Emilia Venturi, Rosalba Giugni, Adele Canarelli, Emilena Sbarrato o Sbarato, da mons. Giovanni Battista Bosso e dall'opera diocesana per la gioventù, con atti pubblici rispettivamente 1° ottobre 1974, n. 54805/26630 di repertorio e 19 novembre 1974, numeri 55350/26792 e 55351/26793 di repertorio, tutti a rogito dott. Aldo Billia, notaio in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **570**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Santa Maria e di S. Giorgio, in Langhirano.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria, in località Torre del comune di Langhirano (Parma), e di S. Giorgio, in frazione Casatico dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **571**.

Erezione in ente morale della casa di riposo « Arru professor Diodato e famiglia Sogos Serra », in Villanova Monteleone.

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa di riposo « Arru prof. Diodato e famiglia Sogos Serra », in Villanova Monteleone (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei castelli medioevali » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei castelli medioevali » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Emilia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei castelli medioevali » formulata dal comitato stesso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1975, n. 91;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine contr lata « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli r dioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » « Colli bolognesi dei castelli medioevali » ed è app vato, nel testo annesso, vistato dai Ministri propon ti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che risp dono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel p detto disciplinare di produzione, le cui norme entra in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio proprio prodotto, a cominciare da quello provenie dalla vendemmia 1975, con la denominazione di orig controllata « Colli bolognesi - Monte San Pietro - stelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San tro » o « Colli bolognesi dei castelli medioevali » s tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terr vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decr del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. recante norme relative all'albo dei vigneti e alla den cia delle uve — entro due mesi dalla data di pubbl zione del presente decreto, con l'osservanza delle r dalità e formalità dell'uopo previste dal decreto Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito sciplinare — e fino al compimento di tre annate a rie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del sciplinare medesimo — possono essere iscritti, a tit transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decr del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. i vigneti in cui siano presenti anche viti dei vitig Trebbiano toscano, Riesling italico, Tocai friulano Montù, purchè tali vitigni non superino il 20% del tale delle viti dei vitigni previsti per la produzione vino « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli dioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro « Colli bolognesi dei castelli medioevali » bianco.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i gneti di cui al precedente comma saranno cancel d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori i ressati non abbiano provveduto ad apportare a d vigneti le modifiche necessarie per uniformare la l composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'u disciplinare di produzione, dandone comunicazione competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari acce menti, provvede a segnalare alla locale camera di co mercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini d annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore disciplinare di produzione, coloro che detengono « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medio li » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « C bolognesi dei castelli medioevali » nei tipi « riserv in corso di invecchiamento, devono farne denuncia competente istituto incaricato dal Ministero dell'a

coltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « riserva » in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine «.controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « riserva » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano ceduti a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei castelli medioevali » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per il territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 300

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « COLLI BOLOGNESI - MONTE SAN PIETRO - CASTELLI MEDIOEVALI » O « COLLI BOLOGNESI DI MONTE SAN PIETRO » O « COLLI BOLOGNESI DEI CASTELLI MEDIOEVALI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei castelli medioevali » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei castelli medioevali » accompagnata da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Barbera:

vitigni: Barbera almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese purché in misura non superiore al 15% del totale.

Merlot:

vitigni: Merlot almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a frutto rosso e sapore non aromatico, in misura non superiore al 15% del totale.

Sauvignon:

vitigni: Sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purché in misura non superiore al 15% del totale.

Riesling italico:

vitigni: Riesling italico, localmente detto anche Pignoletto almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purché in misura non superiore al 15% del totale.

Pinot bianco:

vitigni: Pinot bianco almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purché in misura non superiore al 15% del totale.

Bianco:

vitigni: Albana almeno il 60%. Trebbiano romagnolo almeno il 20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino per il complessivo rimanente, anche i vitigni Trebbiano toscano, Riesling italico, Tocai friulano, Montù. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare rimangono unici costituenti l'Albana dal 60% all'80% e Trebbiano romagnolo dal 20% al 40%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini dei « Colli bolognesi Monte San Pietro Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei castelli medioevali » comprende l'intero territorio dei comuni di: Marzabotto, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Castello di Serravalle, Monteveglio, Savigno e la parte di territorio sita a sud della strada statale n. 569 denominata dei Castelli medioevali dei comuni di: Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle ed anche quelli posti in esposizione inadatta o mal coltivati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

	Resa q.li per ha
Barbera	120
Merlot	120
Sauvignon	120
Pinot bianco	110
Riesling italico	120
Bianco	130

La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Ai suddetti limiti massimi di produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione unitaria globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 le seguenti gradazioni alcooliche minime naturali:

Barbera	gradi	11
Merlot	»	11
Sauvignon	»	11,5
Pinot bianco	»	11,5
Riesling italico	»	11,5
Bianco	»	10,5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso rubino carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, giustamente tannico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, di corpo, fresco armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino, con riflessi a volte verdognoli;
odore: delicato, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling italico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 di cui non più di 0,5 da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso con leggero profumo caratteristico di Albana;
sapore: asciutto od abboccato, sapido, armonico, leggermente tannico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino Barbera avente una graduazione minima complessiva di gradi 12,5 e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno uno in recipienti di legno può portare come specificazione aggiuntiva, la dizione « riserva ».

In tale caso sulla confezione del recipiente deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Colli bolognesi Monte San Pietro Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei castelli medioevali » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli bolognesi Monte San Pietro Castelli medioevali» o «Colli bolognesi di Monte San Pietro» o «Colli bolognesi dei castelli medioevali», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10208)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Lazio per l'attuazione dei compiti connessi alla assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi — in posizione di comando — di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Lazio intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Lazio per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive duecentoquaranta unità, così ripartite:

cinquantacinque medici, di cui due appartenenti a qualifiche dirigenziali;

cinque farmacisti;

un ingegnere sanitario;

due architetti;

due statistici ed attuari;

un tecnico direttivo di meccanografia;

trentadue elementi direttivi amministrativi, di cui cinque appartenenti a qualifiche dirigenziali;

novantuno elementi di concetto, di cui settantatre appartenenti a ruoli di segreteria o equiparabili e diciotto a ruoli di ragioneria;

due geometri;

tre analisti e/o programmatori;

un infermiere con funzioni di sovraintendenza;

trentasette elementi esecutivi, di cui undici stenodattilografi;

otto elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Lazio l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro per la Sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(10209)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1975.

Determinazione dei nuovi prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e della vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate allo Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1970, con il quale furono apportate modifiche ai prezzi per le inserzioni, gli abbonamenti e le vendite del suddetto Foglio, nonchè alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi per gli abbonamenti e le vendite del suddetto Foglio;

Su proposta del provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Con effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e della vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni linea o frazione di linea di scrittura su carta legale	L.	350
abbonamento annuo	»	16.000
» semestrale	»	9.000
» trimestrale	»	5.000
fascicolo separato	»	200

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1975
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 262

(10392)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecnolegno, in Sardagna di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Tecnolegno di Sardagna di Trento ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnolegno di Sardagna di Trento.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10305)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vetrerie f.lli Rigatti, stabilimento di Castelfiorentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Vetrerie f.lli Rigatti - Stabilimento di Castelfiorentino (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria f.lli Rigatti - Stabilimento di Castelfiorentino (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10306)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sair, in Caronno Pertusella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Sair di Caronno Pertusella (Varese) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sair di Caronno Pertusella (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10304)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1975.

Variazione al decreto ministeriale 30 marzo 1972 in materia di edilizia penitenziaria per integrazione di fondi occorrenti al completamento della nuova casa circondariale di Salerno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 25 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 25 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 12 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 4 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 30 dicembre 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 23 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 22 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975;

Considerato che per completare i lavori nella nuova casa circondariale di Salerno occorre una ulteriore somma di L. 651.890.000;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla suddetta integrazione di somma;

Decreta:

Per il completamento dei lavori nella nuova casa circondariale di Salerno è stanziata la somma di lire 651.890.000 che viene coperta dalla rimanenza, di pari

importo, di quella accantonata per lavori che si rendessero necessari nella fase esecutiva delle opere programmate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

(10055)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6971 in data 3 giugno 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata ricostituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'Emilia composta come segue:

Presidente:

De Gaetano dott. Antonio, presidente di sezione della corte d'appello di Bologna designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Rossi dott. Ubaldo, consigliere della corte di appello di Bologna designato dal presidente della corte stessa;

Longone dott. ing. Domenico, dirigente superiore presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna;

Linguiti avv. Aldo, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna;

Tura dott. Alberto, dirigente superiore della ragioneria regionale dello Stato di Bologna;

Colacchio dott. Giuseppe, primo dirigente, vice prefetto, ispettore designato dal prefetto di Bologna;

Pancaldi Orazio, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna, dalla C.G.I.L.;

Malaguti Giuseppe, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna, dalla C.I.S.L.;

Andalò Sauro, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionalè del lavoro di Bologna, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il rag. Vittorio Trentini è nominato segretario della commissione.

E' chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 55, il geom. Antonio Palamara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(10223)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Foggia;

Considerato che il rag. Gaetano Torre, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria, è deceduto;

Vista la nota n. 20567 del 25 settembre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Raffaele Nuzzi in sostituzione del rag. Gaetano Torre;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Raffaele Nuzzi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Foggia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del rag. Gaetano Torre, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10059)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1975.

Riconoscimento alla S.p.a. Nevano, in Agnano Pozzuoli, del carattere sostitutivo ex art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Nevano, con sede in Agnano Pozzuoli (Napoli), per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Covit di Napoli;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Napoli;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Napoli il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Nevano promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10057)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali - Santa Palomba di Pomezia (Roma) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali - Santa Palomba di Pomezia (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10056)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria del legno « Antonio Viotto », in Sacile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria del legno « Antonio Viotto » di Sacile (Pordenone) con effetto dal 17 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria del legno « Antonio Viotto » di Sacile (Pordenone) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina

Gli esplosivi da mina denominati « Brixia A4 », « Brixia A5 », « Brixia B4 », « Brixia B5 » e « Alpha 4 », che la società S.E.I. Società esplosivi industriali S.p.a., intende fabbricare nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili all'aperto e in galleria, con l'esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi ad eccezione dell'Alpha 4, utilizzabile solo per lavori a cielo aperto, e sono classificati nella seconda categoria, gruppo *B*, *dell'allegato A al regolamento* per l'esecuzione del detto testo unico.

(10112)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

500° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 33, la concessione perpetua della sorgente di acqua minerale denominata « La Vittoria », sita in località Torrente di Dolonne del comune di Courmayeur (Aosta), di cui è titolare la « Società in accomandita semplice Scamif di Belfrond Adriano & C. » è intestata, con effetto decorrente dal 1° gennaio 1975, alla « Scamif 2 Soc.p.az. », con sede legale in Aosta.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 27 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Venezia, addì 2 settembre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 55, al sig. Quartiero Ferdinando, domiciliato in Schio (Vicenza), è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca denominato « Valdimolino », sito in territorio del comune di Castelgomberto (Vicenza), per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 23 luglio 1975, *registrato alla Corte dei conti Delegazione* regionale di Napoli, addì 4 ottobre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 1, l'area della concessione per silicati idrati di alluminio, argille smettiche, caolino e associati denominata « Pantano Fragneto », sita nei territori dei comuni di Prata Sannita e Ciorlano (Caserta), di cui è titolare il sig. Eduardo Lufrano, residente a Napoli, è ampliata a decorrere dalla data del decreto stesso, da Ha 150 ad Ha 268.

La concessione così ampliata ricade nei comuni di Prata Sannita, Ciorlano e Fontegreca (Caserta), e assume la denominazione di « Ampliamento Pantano Fragneto » con la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 24 settembre 1975, al sig. Antonino Castagneri, residente a Balme (Torino), è conferita la concessione mineraria di granati per collezione denominata « Testa Ciarva », sita in territorio del comune di Balme (Torino), per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

(10253)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 62-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 62-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Bona Gianfranco, in Venezia, via Castello n. 5336.

(10101)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 63-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 63-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Zago Giuseppe, in Venezia, via Castello n. 4248.

(10102)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 64-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 64-VE », a suo tempo assegnato alla ditta Prina Ettore, in Venezia, via S. Marco n. 2792.

(10103)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ascoli Satriano

Con decreto ministeriale 21 luglio 1975, n. 71668, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministero per le finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, sito in comune di Ascoli Satriano (Foggia), della superficie complessiva di mq 1056, iscritto nel catasto di quel comune al foglio 84, part. 63.

(10262)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1795, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 65, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario 13 marzo 1971 proposto dal signor Nicola Musacchio per l'annullamento delle delibere 7 novembre 1970, n. 9 (parziale) e 21 novembre 1970, n. 10, del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica larinese, in Larino (Campobasso), aventi ad oggetto « elezioni del presidente » nonchè di ogni atto preliminare connesso e conseguenziale.

(10083)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 80 Finanze, foglio n. 220, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 2 novembre 1971 dall'appuntato in congedo Ena Francesco, avverso:

la determinazione del comandante generale della guardia di finanza 2 febbraio 1968, n. 17064, con cui venne assunto nei suoi confronti il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo per infermità a decorrere dal 2 settembre 1967;

la circolare 24 febbraio 1967, n. 19018/ML, inviata dal Ministero della difesa Direzione generale di sanità militare, ai direttori di sanità dei C.C.M.M.T.T. di regione avente per oggetto « Inabilità temporanea dei militari di carriera Direttive per disciplinare ed uniformare i provvedimenti medico-legali »;

il verbale 1° settembre 1967, n. 1751, della C.M.O. di Genova ed il verbale 22 gennaio 1968, n. 88, della C.M. di 2ª istanza di Torino concernenti il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare espresso nei suoi confronti.

(10043)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1975, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 257, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 28 settembre 1970 dalla ditta De Rosa Carlo e Giuseppe avverso i provvedimenti 18 settembre 1970, numeri 33876 e 33877, del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, con i quali sono stati autorizzati i pagamenti dei saldi dovuti per la ricostruzione di due unità immobiliari di sua proprietà, escluso il premio di acceleramento, in comune di S. Sossio Baronia (Avellino).

(10111)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Tagina 71 », in Roma

Con decreto ministeriale 6 novembre 1975, la società cooperativa edilizia « Tagina 71 », in Roma, costituita per rogito Vincenzo Pompili, in data 26 aprile 1971, n. 38688 di rep., è stata sciolta, ad ogni effettto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10263)

Scioglimento della società cooperativa « Villaggio dei Fiori - Società cooperativa di consumo a r.l. », in Roma

Con decreto ministeriale 20 novembre 1975, la società cooperativa « Villaggio dei Fiori - Società cooperativa di consumo a r.l. », in Roma, costituita per rogito Giuseppe Gianfelice in data 4 febbraio 1964, n. 121186 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ottavio Rossi.

(10266)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Monti Volsini », in Montefiascone

Con decreto ministeriale 6 novembre 1975, la società cooperativa agricola « Monti Volsini », in Montefiascone (Viterbo), costituita per rogito Fornaciari in data 6 maggio 1945, n. 11551 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10264)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Savona », in Mariglianella

Con decreto ministeriale 6 novembre 1975, la società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Savona », in Mariglianella (Napoli), costituita per rogito Gennaro Olivieri in data 10 marzo 1961, n. 29365 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10265)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Arco », in Napoli

Con decreto ministeriale 6 novembre 1975, la società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Arco », in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 4 aprile 1966, n. 30291 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10269)

Scioglimento della società cooperativa « Popolare agricola di Inzago-Pozzuolo Martesana », già « Cooperativa popolare agricola di Inzago », in Pozzuolo Martesana.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1975, la società cooperativa « Popolare agricola di Inzago-Pozzuolo Martesana », già « Cooperativa popolare agricola di Inzago », in Trecella di Pozzuolo Martesana (Milano), costituita per rogito Colombo in data 8 giugno 1920, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10267)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « La Edilmodesta », in Grezzana

Con decreto ministeriale 6 novembre 1975, la società cooperativa di produzione e lavoro « La Edilmodesta », in Grezzana (Verona), costituita per rogito De Veszelka in data 10 gennaio 1968, n. 16658 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10268)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 44, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 28 giugno 1974, n. 392/72, il ricorso straordinario proposto dal prof. Rillo Nicola Angelo, insegnante non di ruolo di complementi tecnici di lingua inglese presso l'istituto tecnico industriale di Benevento, avverso il provvedimento di nomina, nonchè l'art. 1, terzo comma, dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, in base al quale il menzionato insegnamento veniva conferito per la durata dell'anno scolastico.

(10261)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ponte di Legno

Con deliberazione della giunta regionale 24 giugno 1975, n. 16000, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ponte di Legno (Brescia), adottato con deliberazione consiliare 7 dicembre 1973, n. 176.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla delibera consiliare 9 giugno 1974, n. 251.

(10272)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Giussano

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1975, n. 15497, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Giussano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 1° marzo 1974, n. 11, relativa alla zona di via Adamello in frazione Paina.

(10273)

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1975, n. 15496, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Giussano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 1° marzo 1974, n. 10, relativa alla zona di via Leopardi in località Birone.

(10274)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a quarantasei borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capitolo II, art. 9;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1975 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di quarantasei borse di studio riservate a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico-sperimentale ed organizzativo aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della sanità pubblica in materia di: tumori, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, stati disendocrini, e dismetabolici, microcitemie, tossicosi da stupefacenti, epilessia, emofilia.

Le borse di studio dell'importo di L. 1.800.000 ciascuna e della durata di mesi sei da fruirsi presso istituti universitari o altri istituti scientifici pubblici nazionali, nonchè presso gli ospedali regionali di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono ripartite come appresso:

tumori	8
malattie reumatiche	2
malattie cardiovascolari	7
diabete	2
fibrosi cistica	4
microcitemie	1
tossicosi da stupefacenti	2
epilessia	2
emofilia	1
Totale	29

Le borse di studio dell'importo di L. 1.200.000 ciascuna e per la durata di mesi tre da fruirsi presso università o altri istituti scientifici esteri sono ripartite come appresso:

tumori	4
malattie cardiovascolari	4
diabete	2
fibrosi cistica	3
tossicosi da stupefacenti	2
epilessia	2
Totale	17

In relazione alla natura dello studio e della ricerca è consentito, previo nulla osta del Ministero della sanità, fruire delle borse di studio anche presso qualificate istituzioni sanitarie nazionali non pubbliche.

Ove le borse di studio sopra menzionate risultassero attribuite solo in parte, l'amministrazione sanitaria si riserva la facoltà di aumentare corrispondentemente il numero di quelle destinate alle discipline residue.

Art. 2.

Le borse di studio non possono essere concesse più di una volta. Tuttavia, ove il candidato dimostri la necessità di dover completare o, comunque, integrare le precedenti ricerche, potrà essere ammesso a partecipare per una volta ancora ad un nuovo concorso per il conferimento di borse di studio.

Art. 3.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi di medicina sociale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1) in cui, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza), dovranno dichiarare di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Nella domanda i candidati dovranno indicare, altresì, l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare.

Essi dovranno dichiarare inoltre:

a) che, all'atto della presentazione della domanda, non godono di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

b) che non hanno rapporti di dipendenza o d'altra natura con l'istituto prescelto e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

c) che si impegnano a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La firma del candidato deve essere autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) attestato di gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intendono fruire della borsa di studio;

c) breve relazione, in triplice copia, concernente il piano di lavoro e gli scopi che il lavoro stesso si prefigge di perseguire.

I concorrenti sono invitati a produrre altri titoli accademici, di studio e di servizio eventualmente in loro possesso nonchè eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa.

Ciascuna pubblicazione dovrà essere prodotta in triplice esemplare.

Art. 4.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, costituita a norma del successivo art. 5 stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 50 punti che sono così ripartiti: 35 punti per i titoli di studio ed accademici e per le pubblicazioni scientifiche; 15 punti per i servizi prestati dal concorrente da valutarsi in base alla natura ed alla durata degli stessi.

Al servizio prestato presso i centri per le malattie sociali, di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, relativamente alla materia oggetto della borsa di studio, verrà attribuito un punteggio maggiorato.

La commissione formula distinte graduatorie dei candidati giudicati meritevoli delle borse di studio nelle discipline previste all'art. 1 del presente decreto.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 5.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la direzione generale dei servizi di medicina sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni; per i dipendenti statali con funzioni dirigenziali si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Art. 6.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori.

Art. 7.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà attribuire le borse stesse ai candidati che li seguono nell'ordine di graduatoria.

Art. 8.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi di medicina sociale, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

a) estratto dal registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici.

Art. 9.

Tanto l'inizio quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale servizi di medicina sociale, direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale o a mezzo dell'autorità consolare ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 10.

Al termine del periodo di studio, ed in ogni caso non oltre due mesi dal termine stesso, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze;

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza del borsista per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività da lui svolta e i risultati conseguiti.

Art. 11.

La commissione giudicatrice, di cui all'art. 5 del presente decreto, dovrà esprimere il proprio giudizio su detta relazione in particolare per quanto attiene alla rispondenza dello studio alle finalità previste dall'art. 1.

Art. 12.

Il pagamento dell'importo relativo alle borse di studio verrà effettuato al termine del periodo stabilito mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

Detto pagamento potrà aver luogo sempre che il lavoro espletato dal borsista sia stato giudicato favorevolmente in conformità di quanto previsto dal precedente articolo.

E' facoltà del Ministero di accordare, a richiesta dell'interessato, e su presentazione di una relazione sullo stato del lavoro, anticipazioni sull'ammontare della somma concessa.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono al Ministero la prova di essersi recati nella sede prescelta entro un mese dalla comunicazione del conferimento della borsa di studio.

Art. 14.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 72.600.000 (settantaduemilioniseicentomila) graverà sul capitolo 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 206

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . addì . . . . . residente a . . . (provincia di . . . .) in via . . . n. . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . addì . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 2 dicembre 1975, per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . . . . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) relazione concernente il piano di lavoro e gli scopi che il lavoro stesso intende perseguire.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere di diritti civili e politici;

c) di non fruire presentemente di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

d) di non aver nessun rapporto di dipendenza, o di altra natura, con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi . . .

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito . . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

(10279)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a novantasei posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 del mese di novembre 1975, del Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 85 Finanze, foglio n. 146, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a novantasei posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 29 aprile 1974.

(10337)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a tredici posti di assistente di polizia in prova, nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 16 Interno, foglio n. 290, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per il conferimento di tredici posti di assistente di polizia in prova, nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Considerato che occorre costituire la commissione giudicatrice del concorso anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, per il conferimento di tredici posti di assistente di polizia in prova, nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1975, è costituita come segue:

Presidente:

Parodi dott. Enrico, dirigente superiore, vice prefetto.

Componenti:

Ciapetti Angelini prof.ssa Clara, ordinaria di storia e filosofia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Rosso prof.ssa Anna Giuseppa, libero docente di contabilità di Stato, Università di Cagliari;

Pierantoni dott. Umberto, primo dirigente, vice questore;

Niglio Tizzani dott.ssa Anna Maria, primo dirigente della polizia femminile.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate dal dott. Leandro Veca direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

E' aggregato alla commissione del concorso di cui trattasi, quale esperto con voto consultivo il sig. Pierino Fiorellino, interprete superiore per la prova obbligatoria di lingua straniera.

Il relativo onere presuntivo di L. 500.000 graverà sul cap. 2613 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975
Registro n. 25 Interno, foglio n. 257

(10421)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso, per esami, a tredici posti di assistente di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per esami, per il conferimento di tredici posti di assistente di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Considerato che la prof.ssa Clara Ciapetti Angelini è impossibilitata a svolgere l'incarico di componente della predetta commissione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Rocco Arena è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, per il conferimento di tredici posti di assistente di polizia in prova, nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, in sostituzione della prof.ssa Clara Ciapetti Angelini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1975

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975
Registro n. 25 Interno, foglio n. 257

(10422)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo;

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo, nell'ordine appresso indicato:

1. Imperato dott. Ettore . . . . punti 107,58 su 150
2. Nuzzi dott. Saverio . . . . » 103,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10120)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Messina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Messina;

Visto il decreto ministeriale in data 18 ottobre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Messina, nell'ordine appresso indicato:

1. Imperato dott. Ettore . . . . punti 107,58 su 150
2. Nuzzi dott. Saverio . . . . » 103,25 »
3. Maiorano dott. Luciano . . . » 91,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10121)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta dei pubblici concorsi, per soli esami, a dodici posti di tecnico di radiologia e otto posti di infermiere in prova.

La prova scritta dei pubblici concorsi, per soli esami, a dodici posti di tecnico di radiologia e otto posti di infermiere in prova, indetti con decreti ministeriali 20 e 12 maggio 1975, rispettivamente n. 778 e n. 777, registrati alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975, registro n. 67 Trasporti, fogli numeri 10 e 9, avranno luogo a Roma alle ore 7,30 dei giorni 20 e 21 dicembre 1975, presso la «Sala conferenze» della stazione Termini, via Giolitti, 34.

(10275)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Venezia, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 dicembre 1972, n. 14906, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Venezia, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126.

(10196)

REGIONE UMBRIA

Graduatoria delle idonee del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la graduatoria, formulata dalla commissione giudicatrice, delle candidate idonee nel concorso per il posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Perugia al 30 novembre 1971;

Riscontrata la regolarità dei lavori della commissione, quali risultano dal verbale della riunione in data 9 maggio 1975;

Visto l'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 26;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 23 settembre 1975, n. 3172, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Giovanna Pampanoni punti 59,988
2. Milietta Siano » 58,612

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Perugia, addì 3 novembre 1975

Il presidente: CONTI

(10160)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario igienista vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/782 del 15 marzo 1974, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario igienista del comune di Cesena;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le segnalazioni dell'ordine dei veterinari della provincia di Forlì e del comune di Cesena;

Vista la nota n. 61.3/2127 del 22 ottobre 1975 della regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità;

Visto il decreto n. 3178 del 10 novembre 1975 del medico provinciale di Forlì;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di veterinario igienista del comune di Cesena, è costituita come segue:

Presidente:

Sidoti dott. Salvatore, funzionario della sezione decentrata del comitato di controllo di Forlì.

Componenti:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico e del veterinario provinciale di Ferrara;

Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Montroni prof. Luigi, ordinario fuori ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Gentile prof. Giuseppe, ordinario in patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Caruso Lombardi dott. Riccardo, veterinario comunale igienista del comune di Cesena.

Segretario:

Luongo dott. Angelo, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Forlì.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria di Bologna.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 11 novembre 1975

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(10007)

OSPEDALE CIVILE «G. JAZZOLINO» DI VIBO VALENTIA

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(10285)

OSPEDALE «G. DE BOSIS» DI CASSINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(10343)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° ottobre 1975, n. 414, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le categorie privilegiate i relativi posti sono accantonati giusta deliberazione 14 novembre 1973, n. 365, resa esecutiva per decorso termine dalla sezione provinciale di Grosseto del comitato regionale di controllo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(10287)

OSPEDALE «SS. GONFALONE» DI MONTEROTONDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di analisi cliniche e microbiologia;
un posto di assistente del servizio di guardia e pronto soccorso,

di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 ottobre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma) - tel. 9006008.

(10288)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione dei decreti commissariali 16 ottobre 1975, n. 735 e 20 ottobre 1975, n. 738, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale, indetto con deliberazione consiliare 2 febbraio 1974, n. 51;
un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia, indetto con deliberazione consiliare 24 agosto 1973, n. 352.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(10283)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 luglio 1975, n. 176, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) - telefono 81229-81325.

(10284)

OSPEDALE ORTOPEDICO «E. ALBANESE» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 11 settembre 1975, numeri 524, 525 e 526, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto e quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo, via Papa Sergio I, 5

(10286)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a due posti di farmacista collaboratore

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 maggio 1974, n. 394, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bergamo.

(10344)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorso ad un posto di primario ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico-traumatologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(10349)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(10347)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Partinico (Palermo).

(10345)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1975, n. 49.

Norme concernenti il personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *dell'*11 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale in relazione alle modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale introdotte con legge dello Stato, le variazioni della misura di detta indennità previste dall'art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, si applicano ai dipendenti provinciali annualmente con decorrenza dal 1° luglio immediatamente successivo al periodo di valutazione dell'indice del costo della vita considerato nell'apposito decreto del Ministro per il tesoro emanato ai sensi delle norme in vigore al 1° luglio 1975. In carenza del predetto decreto, la giunta provinciale provvederà direttamente alla determinazione della variazione percentuale dell'indice del costo della vita sulla base degli indici accertati dall'Istituto centrale di statistica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 6 della legge 6 agosto 1964, n. 656.

Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1975.

Art. 2.

All'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, ai titoli di studio previsti per l'ammissione alle carriere di concetto sono aggiunti i seguenti titoli di studio:

Ruolo amministrativo:

diploma di segretario d'amministrazione, perito aziendale.

Ruolo speciale delle finanze e patrimonio:

diploma di operatore commerciale, analista contabile, computista commerciale.

Ruolo speciale dei lavori pubblici:

diploma di tecnico specializzato meccanico.

Ruolo tecnico dell'agricoltura:

diploma di agente rurale della cessata scuola tecnica agraria di S. Michele all'Adige.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 41-*quater* della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è sostituito dal seguente:

« L'igienista e l'internista del ruolo speciale dei servizi di salute mentale entrano in carriera con la qualifica di ispettore generale ».

Art. 4.

Ai ruoli speciali di cui all'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

« 17 S - Per il posto di internista dei servizi di salute mentale:

diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in medicina interna ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 66 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è sostituito con decorrenza 1° gennaio 1975, dal seguente nuovo comma:

« L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione della graduatoria, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti ».

Art. 6.

Sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

I quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituiti con leggi provinciali 30 dicembre 1971, n. 20 e 10 settembre 1973, n. 50, sono ulteriormente sostituiti dai quadri allegati alla presente legge.

Art. 8.

Con decorrenza 1° luglio 1975 al personale dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine e dei dispensari di igiene mentale, al personale addetto agli impianti litografici e alla guida di automezzi speciali, nonchè al personale operante a contatto con catrame, bitume e fuliggine, che presti servizio comportante esposizione diretta e continua a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale, derivanti dalle attività connesse all'esercizio delle mansioni concretamente svolte, è corrisposta una indennità giornaliera di rischio nella misura di L. 950, ad esclusione dei tecnici radiologi ai quali va corrisposta una indennità giornaliera di L. 1.200.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1975 l'indennità di cui al comma precedente è corrisposta nella misura di L. 600.

Al personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi che si trovi nelle stesse condizioni del personale di cui al primo comma, è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 1974, la medesima indennità di rischio.

L'assegno *ad personam* eventualmente attribuito al personale di cui al comma precedente, in applicazione degli articoli 5 e 11 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, sarà ridotto mensilmente di un importo pari all'indennità corrisposta.

Le indennità di rischio di cui al presente articolo saranno corrisposte per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.

Art. 9.

Con decorrenza dal 1° luglio 1975, al personale incaricato di prestare servizio notturno è corrisposto un compenso, non cumulabile col compenso per lavoro straordinario, nella misura di L. 1.500 per ogni turno.

Per servizio notturno si intende quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1975 il compenso di cui al primo comma è corrisposto nella misura di L. 500.

Art. 10.

Il personale non di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, assunto ai sensi degli articoli 25, terzo comma, e 73, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963 n. 8, e successive modificazioni, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, previo superamento di un esame-colloquio, nelle qualifiche iniziali delle carriere dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione.

E' sempre richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione.

La commissione esaminatrice sarà composta:

dal presidente della giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;

dal segretario generale della giunta provinciale o da un ispettore generale del ruolo amministrativo;

da tre dipendenti di carriera o qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso;

da un rappresentante del personale della provincia scelto con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Il personale non di ruolo della carriera ausiliaria, assunto ai sensi degli articoli 73, primo comma, e 74, primo e secondo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in ruolo con la qualifica iniziale corrispondente alle mansioni esercitate, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante la idoneità al servizio.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla conclusione delle operazioni di inquadramento di cui ai commi precedenti, anche in deroga ai limiti di cui al secondo comma dell'art. 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Il servizio prestato anche senza continuità presso l'amministrazione provinciale nella stessa carriera, anteriormente alla nomina in ruolo dal personale di cui ai commi precedenti, è riconosciuto nella misura del 75 per cento agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo. L'eventuale servizio prestato nella posizione di contrattuale, a norma del quarto comma dell'art. 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è riconosciuto nella misura di cui al secondo comma del successivo art. 11.

Per l'applicazione del presente articolo il personale assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è considerato del ruolo amministrativo con inquadramento nella carriera corrispondente al titolo di studio di cui è in possesso.

Il personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo, conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza di trattamento economico goduto anteriormente alla nomina in ruolo sull'importo dello stipendio o salario iniziale in vigore per la qualifica conseguita.

Le disposizioni di cui al sesto comma, si applicano anche al personale che abbia conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'art. 62 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, ovvero in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 11.

Il personale assunto ai sensi del quarto comma dell'art. 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, con orario di almeno sei ore giornaliere o trenta ore settimanali, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio, nelle qualifiche iniziali dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione. La commissione esaminatrice sarà quella di cui al terzo comma dell'art. 10 della presente legge.

Il servizio prestato anche senza continuità presso l'amministrazione provinciale con le stesse mansioni, anteriormente alla nomina in ruolo, dal peronale di cui al comma precedente, è riconosciuto agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo, nella misura del 50 per cento.

Le disposizioni di cui al secondo comma, si applicano anche al personale che abbia conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'art. 62 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, ovvero in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 12.

Il personale contrattuale con qualifica di capo cuoco, vice capo cuoco, capo fornaio in servizio presso l'ospedale psichiatrico provinciale è inquadrato a richiesta, con decorrenza 1° luglio 1975, nel ruolo degli operai dell'ospedale psichiatrico provinciale con il riconoscimento agli effetti giuridici ed economici, nella misura del 50 per cento, del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo.

Art. 13.

Al personale contemplato dalla legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni proprie della carriera ausiliaria, è consentito il passaggio nel ruolo corrispondente alle mansioni esercitate, con riconoscimento, in quest'ultimo, di anzianità pari al periodo di servizio prestato con mansioni proprie del ruolo stesso.

Qualora la retribuzione prevista per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella posizione precedente.

Art. 14.

Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità con inizio da almeno sei mesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e

che a questa medesima data risultino ancora in servizio, saranno inquadrati in ruolo, anche in soprannumero, nella carriera ausiliaria, con qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo, nella misura del 75 per cento.

Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù del presente articolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge è consentito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario, salvo il possesso dei requisiti precritti per accedere al nuovo ruolo e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata dall'amministrazione.

Al personale di cui al comma precedente, è riconosciuto per intero, con effetto dalla data del passaggio predetto, il servizio prestato nel ruolo di provenienza anche con mansioni diverse da quelle proprie del nuovo ruolo.

Qualora il trattamento economico previsto per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quello in godimento, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella qualifica di provenienza.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli operai del ruolo speciale ad esaurimento. Agli stessi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge la giunta provinciale è autorizzata a provvedere mediante nomina alla copertura del posto di ispettore generale-internista anche con persona estranea all'amministrazione in possesso dei titoli di studio richiesti e in deroga al limite di età di cui all'art. 56 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 17.

Al maggior onere annuo di L. 900.000.000 nonché all'onere «una tantum» di L. 220.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, per l'importo complessivo di lire 1.120.000.000, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975.

All'ulteriore maggiore onere annuo di L. 1.120.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1976, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di complessive L. 1.800.000.000 autorizzato con l'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 30.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti, negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - cat. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	1.120.000.000

In aumento:

Cap. 50 - cat. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	100.000
Cap. 60 - cat. I. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L.	283.400.000
Cap. 70 - cat. I. — Spesa per il personale cantoniere	»	198.000.000
Cap. 1200 - cat. I. — Spesa per il laboratorio provinciale di igiene compreso il fitto figurativo calcolato in L. 920.000 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 267)	»	48.000.000
Cap. 1240 - cat. I. — Spese per il funzionamento dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 15.000.000	»	575.000.000
Cap. 1350 - cat. I. — Spese per il funzionamento dell'istituto provinciale assistenza infanzia, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 500.000	»	13.000.000
Cap. 1360 - cat. I. — Spese per il funzionamento della colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 840.000	»	2.500.000
Totale variazioni in aumento	L.	1.120.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 novembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO

Quadro A1

RUOLO DEI DIRETTORI GENERALI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore generale		4

Quadro A2

RUOLO AMMINISTRATIVO

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Segretario generale della giunta provinciale	1	
Ispettore generale	10	
Direttore di divisione	16	
Direttore di sezione / Consigliere	40	67
Carriera di concetto:		
Segretario capo	8	
Segretario principale	32	
Segretario	32	72
Carriera esecutiva:		
Coadiutore superiore	38	
Coadiutore principale	170	
Coadiutore	170	378
		517

Quadro B

RUOLO SPECIALE
DELLE FINANZE E DEL PATRIMONIO

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale Direttore della ragioneria	1	
Ispettore generale Direttore dei servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali	1	
Direttore di divisione Vice direttore della ragioneria	2	
Direttore di sezione di ragioneria / Consigliere di ragioneria	4	8
Carriera di concetto:		
Ragioniere capo	6	
Ragioniere principale	25	
Ragioniere	25	56
Carriera esecutiva:		
Contabile capo	2	
Contabile principale	6	
Contabile	6	14
		78

Quadro C

RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale Ingegnere capo	1	
Direttore di divisione Vice ingegnere capo e ingegneri di divisione	8	
Direttore di sezione Ingegnere di sezione / Consigliere Ingegnere	20	
Consigliere geologo	1	30
Carriera di concetto:		
Geometra capo Perito capo	12	
Geometra principale Perito principale	50	
Geometra Perito	50	112
Carriera esecutiva:		
Assistente tecnico superiore Disegnatore superiore	4	
Assistente tecnico principale Disegnatore principale	14	
Assistente tecnico Disegnatore	14	32
		174

Quadro D

RUOLO TECNICO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	3	
Direttore di divisione	4	
Direttore di sezione / Consigliere	8	15
Carriera di concetto:		
Segretario capo	4	
Segretario principale	9	
Segretario	9	22
		37

Quadro E

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	1	
Direttore di divisione	1	
Direttore di sezione / Consigliere	7	9
Carriera di concetto:		
Segretario capo	2	
Segretario principale	7	
Segretario	7	16
Carriera esecutiva:		
Fattore azienda agricola		1
		26

Quadro F

RUOLO SPECIALE DELL'ISTRUZIONE

Parte I

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI PROVINCIALI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	2	
Direttore di divisione	6	
Direttore di sezione / Consigliere	12	20
Carriera di concetto:		
Segretario capo	3	
Segretario principale	10	
Segretario	10	23
		43

Quadro F

Parte II

PERSONALE ADDETTO A ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera di concetto:		
Assistente a cattedre principale	9	
Assistente a cattedre	9	18
Carriera esecutiva:		
Aiutante tecnico principale	7	
Aiutante tecnico	7	14
		32

Quadro G

G1 RUOLO SPECIALE DEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI

Ruoli speciali	Posti	Totale
SEZIONE CHIMICA		
Carriera direttiva:		
Ispettore generale Direttore	1	
Direttore di divisione Coadiutore	2	
Direttore di sezione Assistente / Consigliere Assistente	5	8

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera di concetto:		
Segretario capo Analista preparatore di I classe	2	
Segretario principale Analista preparatore di I classe	10	
Segretario - Analista preparatore di I classe		12
Carriera esecutiva:		
Coadiutore principale Analista preparatore di II classe	2	
Coadiutore Analista preparatore di II classe	2	4

SEZIONE MEDICA

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale Direttore	1	
Direttore di divisione Coadiutore	1	
Direttore di sezione Assistente	2	
Consigliere Assistente		
Consigliere Ricercatore aggregato	8	12
Carriera di concetto:		
Segretario capo Analista preparatore di I classe	1	
Segretario principale Analista preparatore di I classe	4	
Segretario - Analista preparatore di I classe		5
Carriera esecutiva:		
Coadiutore principale Analista preparatore di II classe	2	
Coadiutore - Analista preparatore di II classe	2	4
		45

G2 RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale Direttore psichiatra	1	
Ispettore generale Primario	10	
Direttore di divisione Aiuto	10	
Direttore di sezione Assistente	10	31
Consigliere Assistente		
Ispettore generale Igienista		1
Ispettore generale Internista		1
Direttore di divisione Analista		1
Direttore di divisione Psicologo		3
Direttore di sezione Psicologo		
Consigliere Psicologo		
Ispettore generale Sociologo	1	
Direttore di divisione Sociologo	1	
Direttore di sezione Sociologo	3	
Consigliere Sociologo		5
Carriera di concetto:		
Assistente sociale capo	3	
Assistente sociale principale	19	
Assistente sociale		22
Segretario capo Analista preparatore di I classe	1	
Segretario principale Analista preparatore di I classe	2	
Segretario - Analista preparatore di I classe		3
Cappellano		1
Carriera esecutiva:		
Tecnico radiologo superiore	1	
Tecnico radiologo principale	2	
Tecnico radiologo		3
Coadiutore principale Analista preparatore di II classe	1	
Coadiutore Analista preparatore di II classe	1	2
Assistente sanitaria visitatrice superiore	2	
Assistente sanitaria visitatrice principale	10	
Assistente sanitaria visitatrice		12
		85

G3 RUOLO SPECIALE DELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione Direttore medico		1
Carriera di concetto:		
Segretario capo Caporeparto	1	
Segretario principale Caporeparto	3	
Segretario Caporeparto	3	7
Carriera esecutiva:		
Puericultrice superiore	3	
Puericultrice principale	13	
Puericultrice	13	29
Coadiutrice sanitaria superiore	1	
Coadiutrice sanitaria principale	2	
Coadiutrice sanitaria		3
		40
Coordinatrice dei servizi (contrattuale)	1	
Cuoco (contrattuali)	1	
Aiuto cuoco (contrattuali)	1	3
		43

G4 RUOLO SPECIALE DELL'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale Direttore del centro	1	
Direttore di divisione Vice direttore	1	
Direttore di divisione Psicologo	5	
Direttore di sezione Psicologo		
Consigliere Psicologo		7
Carriera di concetto:		
Consigliere di orientamento capo	1	
Consigliere di orientamento principale	4	
Consigliere di orientamento		5
		12

G5 RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Consigliere Direttore del servizio sociale		1
Carriera di concetto:		
Assistente sociale capo	2	
Assistente sociale principale	13	
Assistente sociale		15
		16

G6 RUOLO SPECIALE DEI VIGILI SANITARI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera di concetto:		
Capo dei vigili sanitari		1
Carriera esecutiva:		
Vigile sanitario principale	6	
Vigile sanitario	6	12
		13

G7 RUOLO SPECIALE DEI LITOGRAFI MECCANICI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera esecutiva:		
Litografo Meccanico principale	4	
Litografo Meccanico	4	8

G8 RUOLO SPECIALE DEI VETERINARI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione Veterinario		
Direttore di sezione Veterinario		
Consigliere Veterinario		2

Quadro H

H1 RUOLO DEGLI AUTISTI

	Posti	Totale
Capo autista	1	
Autista scelto	4	
Autista di I classe Autista di II classe	10	15

H2 RUOLO DEI MECCANICI CAMIONISTI

	Posti	Totale
Capo meccanico camionista	1	
Meccanico camionista scelto	3	
Meccanico camionista di I classe Meccanico camionista di II classe	8	12

H3 RUOLO DEGLI USCIERI BIDELLI

	Posti	Totale
Capo usciere	1	
Usciere bidello scelto	20	
Usciere bidello di I classe Usciere bidello di II classe	80	101

H4 RUOLO DEGLI INSERVIENTI

	Posti	Totale
Inserviente	60	60

H5 RUOLO DEI CANTONIERI

	Posti	Totale
Capo cantoniere	12	
Cantoniere scelto	50	
Cantoniere di I classe Cantoniere di II classe	200	262

H6 RUOLO DEGLI OPERAI

	Posti	Totale
Capo operaio	5	
Operaio scelto	15	
Operaio di I classe Operaio di II classe	60	80

H7 RUOLO DEGLI INFERMIERI

	Posti	Totale
Capo sala infermiere	30	
Infermiere scelto	90	
Infermiere di I classe Infermiere di II classe.	200	320

H8 RUOLO DELLE INFERMIERE

	Posti	Totale
Capo sala infermiera	15	
Infermiera scelta	60	
Infermiera di I classe Infermiera di II classe	170	245

H9 RUOLO DEGLI OPERAI DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE DI PERGINE

	Posti	Totale
Capo operaio	5	
Operaio scelto	20	
Operaio di I classe Operaio di II classe	100	125

H10 RUOLO DEGLI INSERVIENTI DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE DI PERGINE

	Posti	Totale
Inserviente	15	15

H11 RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

		Posti	Totale
Ispettore infermiere		1	
Vice ispettore infermiere		6	
Operaio di I classe Operaio di II classe		12	19
Capocuoco	(contrattuali)	1	
Vice capocuoco	(contrattuali)	1	
Capo fornaio	(contrattuali)	1	3
			1257
Totale generale			2392

(10169)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100753180)